Sottomisura 4.4 – Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali - Operazione 4.4.01 – Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità - Operazione 4.4.02 – Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche

Bando anno 2022
Risposte alle domande frequenti

Sommario

1. AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI 1
2. BENEFICIARI, DISPONIBILITA' SUPERFICI 2
3. COSTI STANDARD 3
4. COMPUTO METRICO 4
5. CONTROLLI 4
7. ENTITA' CONTRIBUTO 4
8. ESSENZE AMMESSE A CONTRIBUTO 5
9. FONTANILI 5
10. INVESTIMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE DA SPECIE DI FAUNA SELVATICA 9
10.1 Protezioni fisiche antipredazione realizzate con recinzioni perimetrali -fisse o mobili - kit di elettrificazione a bassa intensità/amperaggio 9
10.2 Cani da guardiania 11
11. MANUTENZIONE, CURE COLTURALI E MANTENIMENTO 11
12. IVA E PARTITA IVA 11
13. SIEPI E FILARI, FASCE TAMPONE, AREE UMIDE/POZZE DI ABBEVERATA 12
14. SPESE 13
15. VARIE 14

1. AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI

1.1 D: È necessario allegare una liberatoria sulla disponibilità da parte dei proprietari dell'area alla realizzazione degli interventi?

R: Sì, come riportato nel bando al paragrafo 25.1 "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto" è necessaria l'autorizzazione del proprietario, qualora diverso dal richiedente, a effettuare gli interventi, oppure l'esito della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari".

1.2 D: Nel caso sia necessario allegare eventuali autorizzazioni alla domanda di aiuto, ma queste, richieste per tempo, non arrivino entro la scadenza prevista, è possibile presentare lo stesso la domanda?

R: Sì, in questo caso il richiedente potrà allegare alla domanda la propria richiesta (vedi paragrafo 28 delle disposizioni attuative bando). L'autorizzazione, una volta acquisita, dovrà essere inviata via PEC alle Strutture/Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Regione Lombardia competenti per territorio/Provincia di Sondrio entro i 20 giorni antecedenti il termine previsto per la chiusura delle istruttorie, pena la non ammissibilità della domanda.

1.3 D: Se un'azienda intendesse realizzare l'intervento in un'area compresa in un PLIS – Parco Locale di Interesse Sovracomunale, è necessario chiedere il parere preventivo al PLIS?
R: Sì, è necessario.

2. BENEFICIARI, DISPONIBILITA' SUPERFICI

2.1 D: Le Comunità Montane e i Consorzi Irrigui possono partecipare al bando?
R: Sì, a condizione che:

- abbiano negli scopi statutari la competenza in materia di gestione del suolo e/o territorio e/o delle acque
- abbiano la disponibilità delle superfici su cui andranno a realizzare l'intervento, ovvero tali superfici devono risultare nel loro fascicolo aziendale.

2.2 D: Nel caso di interventi su una pozza d'abbeverata, un Comune per presentare la domanda deve obbligatoriamente aver caricato nel fascicolo aziendale i mappali catastali sui quali intende intervenire? Anche nel caso in cui abbia affidato in gestione un alpeggio e quindi i mappali siano caricati nel fascicolo dall'alpeggiatore?
R: Sì, se è il Comune a presentare domanda deve avere nel proprio fascicolo aziendale i terreni su cui realizza l'intervento. Se i terreni sono affidati in gestione ad altro soggetto, il Comune non può presentare domanda, perché le superfici sono nel fascicolo aziendale di chi le sta conducendo, nell'esempio: l'alpeggiatore.

2.3 D: Cosa si intende per terreni agricoli? Le superfici classificate "tare e incolti" possono essere oggetto di domanda?
R: No. Gli investimenti sono realizzabili su terreni agricoli nello stato di fatto (come risultante nello strato informativo "aree agricole nello stato di fatto" pubblicato sul Geoportale di Regione Lombardia) nei Comuni lombardi classificati da ISTAT come: di pianura, per gli interventi di realizzazione di siepi/filari; di pianura, collina e montagna, per gli investimenti a protezione delle produzioni agricole e zootecniche.
La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al seguente sito web:
http://www.istat.it/it/archivio/6789

2.4 D: Un soggetto può delegare la gestione di un fontanile a un altro soggetto, con delega subordinata all'ottenimento del finanziamento?
R: No, non è possibile. Le superfici devono essere trasferite attraverso un apposito atto registrato,

es. contratto d'affitto, con validità per tutto il periodo ex post. L'atto deve essere perfezionato prima della presentazione della domanda.

2.5 D: È possibile presentare una domanda non avendo ancora la piena disponibilità delle aree, ad esempio mediante un'autodichiarazione di assunzione d'impegni?
R: No, le disposizioni attuative stabiliscono, che le superfici devono essere disponibili al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo ex post.

2.6 D: Tra la documentazione da allegare alla domanda compare l'autorizzazione del proprietario e la concessione con pagamento del canone in caso di terreni demaniali. Sono necessarie entrambe?
R: I due requisiti attengono a questioni differenti e alternative. L'autorizzazione del proprietario è necessaria per garantire e mantenere l'intervento per i terreni appartenenti a un soggetto privato, mentre la concessione e il pagamento del canone riguardano terreni di proprietà di un soggetto pubblico.

2.7 D: È necessario avere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) per presentare una domanda?
R: No, non è necessario.

2.8 D: In sede di presentazione della domanda è sufficiente un contratto di comodato d'uso gratuito tra l'attuale gestore del fontanile (comodante) e il futuro gestore, cioè colui che presenterà la domanda di contributo?
R: Si, a condizione che si garantisca la disponibilità dell'area per il periodo dell'investimento e per tutto il periodo di impegno e che il comodante dichiari l'intenzione di non recedere dal contratto.

2.9 D: Possono essere beneficiarie del bando ditte esecutrici dei lavori di ripristino, previo accordo con un committente?
R: No.

2.10 D: È ammissibile l'intervento su fontanili di cui si ha la concessione idrica, se non si è proprietari dei terreni sui quali insistono?
R: No, non è ammissibile se la concessione è solo per l'utilizzo dell'acqua e non per la gestione e manutenzione delle aree oggetto dell'intervento.

3. COSTI STANDARD

3.1 D: È possibile integrare i costi standard con altre voci di costo, ad esempio messa a dimora di piante per interventi di ripristino di fontanili?
R: No, i costi standard comprendono tutte le opere necessarie.

3.2 D: L'operazione 4.4.01 comprende interventi di sfalcio e di preparazione del terreno per la posa in opera del materiale vegetale arboreo individuato in fase progettuale?
R: Sì, tale voce è compresa nel costo standard.

3.3 D: I costi standard comprendono tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'intervento anche se la descrizione sembra riguardare solo alcune voci di costo?
R: Sì, il costo standard comprende tutti i lavori necessari alla realizzazione degli interventi, nell'intestazione del costo standard sono riportati i soli elementi variabili dell'opera.

3.4 D: A cosa si riferiscono i costi B.091 "Ricerca polle, perforazione e fornitura in opera di tubi" e B.085 "Manutenzioni idrauliche, spurgo polla"?
R: Il prezzo B.091 è da intendersi a corpo per ciascuna polla. Il prezzo B.085 è da intendersi per ciascuna testa di fontanile.

4. COMPUTO METRICO

4.1 D: Nella preparazione del computo metrico si può fare riferimento anche al prezzario delle opere forestali di Regione Lombardia?
R: Sì, tuttavia è utilizzabile solo dove non siano previsti i costi standard,
Il computo metrico, fatto sulla base del prezzario delle opere forestali, è consentito solo per i progetti relativi alla realizzazione di pozze di abbeverata/altre strutture di abbeverata, per le quali non sono stati predisposti i costi standard.

4.2 D: Quando è necessario che il progetto di fattibilità tecnico economica sia supportato dal computo metrico estimativo redatto sulla base di prezzari ufficiali/tre preventivi di spesa?
R: Nel caso di acquisto di materiale per la realizzazione/ripristino delle pozze e altre strutture di abbeverata, per le recinzioni, il kit di elettrificazione, l'acquisto dei cani da guardiania e l'installazione di biobed (vedi paragrafo 25.4 "documentazione da allegare alla domanda di aiuto" delle disposizioni attuative del bando).

4.3 D: cosa si intende per prezzari ufficiali?
R: Come riportato nel bando, i prezzari ufficiali sono quelli approvati da un Ente pubblico, ad esempio: prezzario opere forestali ERSAF, CCIAA, prezzario lavori pubblici.

4.4 D: Qualora si riscontri nei prezzari ufficiali la voce di costo corrispondente al lavoro da realizzare, è necessario comunque richiedere tre preventivi per l'acquisto dei singoli materiali?
R: No, i preventivi servono se la voce di spesa ricercata non è presente nel prezzario e per l'acquisto di beni e attrezzature.

5. CONTROLLI

5.1 D: Per i lavori fatti da beneficiari privati, per i quali il contributo è calcolato con i costi standard, viene richiesta una contabilità dei lavori?
R: Sì, la documentazione da presentare al momento della domanda di saldo (vedi capitolo 39 del bando sui controlli ex post) comprende anche un computo metrico riferito agli interventi realizzati e basato sui costi standard.

7. ENTITA' CONTRIBUTO

7.1 D: Il limite massimo di contributo per un'unica domanda è pari a 200.00€?
R: No, il limite dei 200.000 €/domanda si applica solo alle persone giuridiche di diritto pubblico che non esercitano attività agricola, ai quali l'aiuto viene concesso nei limiti previsti dal regolamento UE 1407/2013 sul *de minimis*. Per i restanti soggetti non esiste un importo massimo di richiesta

7.2 D: Nel caso non venga eseguita una parte dei lavori, il contributo è ridotto oppure annullato con restituzione di quanto già percepito?
R: Nel caso vengano eseguiti interventi per almeno il 70 % della spesa ammessa il contributo viene conseguentemente ridotto. Sotto tale soglia il contributo decade.

8. ESSENZE AMMESSE A CONTRIBUTO

8.1 D: È possibile impiegare esemplari adulti, almeno in parte, nella realizzazione delle infrastrutture lineari e areali?
R: Sì, ma la spesa riconosciuta è solo quella del costo standard prescelto, l'eventuale sovrapprezzo resta a carico del richiedente.

9. FONTANILI

9.1 D: L'intervento può riguardare tutti i fontanili, anche quelli non inclusi nel censimento di Regione Lombardia?
R: Sì, l'intervento può riguardare anche fontanili non censiti da Regione Lombardia.

9.2 D: È possibile chiedere il contributo per un fontanile la cui acqua viene anche usata per scopi irrigui?
R: Sì, la domanda può essere fatta se le derivazioni e le prese di acqua si trovano a valle del tratto interessato dall'intervento.

9.3 D: Più teste di fontanili, collegate tra loro e confluenti in un'unica asta, possono essere considerate come differenti fontanili anche se nell'ambito del censimento regionale vengono identificate come unico fontanile?
R: No, un insieme di più teste contigue è considerato un unico fontanile, specie se confluenti in un'unica asta.

9.4 D: Nel caso di fontanile con numerose "polle sorgive", costituenti le teste, i 100 metri vengono calcolati a partire dall'ultima polla?
R: Sì, se la testa del fontanile fosse di forma complessa e non facilmente identificabile, si possono calcolare i 100 metri dall'ultima polla verso valle.

9.5 D: È possibile chiedere finanziamenti per intervenire su un fontanile intubato, considerando come testa il punto dove esso affiora in superficie?
R: No, in questo caso non è possibile considerare la fuoriuscita dell'acqua come un fontanile, essendo evidente che la testa del fontanile si trova più a monte.

9.6 D: La presenza di derivazioni o prese d'acqua entro i primi 100 metri rende inammissibile del tutto l'intervento o permette la riqualificazione fino al punto di presa? Ad esempio, se è

presente una presa a 80 metri dalla testa, il fontanile è inammissibile del tutto o è possibile riqualificare fino al punto di presa?
R: L'intervento è realizzabile fino al punto di presa.

9.7 D: Sono ammessi interventi su fontanili finanziati nelle precedenti programmazioni, ma in tratti diversi da quelli previsti nel presente bando?
R: No, non vengono finanziati fontanili già oggetto di intervento, indipendentemente da quanto realizzato in passato. Nel caso di un fontanile di forma complessa, nel quale le teste siano nettamente distinguibili e separate tra loro, è possibile intervenire sulle teste per le quali non è stato finanziato il ripristino con le precedenti programmazioni.

9.8 D: Come ci si comporta nel caso in cui le condizioni del fontanile (grado di otturazione, condizione della vegetazione spondale) non corrispondano a un costo standard codificato? È possibile fare una media tra i costi standard più simili - ad esempio, nel caso di fontanili in forte degrado idraulico e vegetazionale, ma in cui non sia necessario realizzare opere di ingegneria naturalistica?
R: Qualora i lavori non corrispondano pienamente a quanto previsto da un costo standard occorre scegliere quello che sicuramente comprende i lavori da realizzare; infatti, non è corretto utilizzare un costo standard che comprenda anche opere che non verranno eseguite nel corso dei lavori.
Non è possibile fare una media tra diversi costi standard o aggiungere al costo standard voci di prezzario (a parte quelle riferite alle manutenzioni idrauliche, spurgo polla fontanile nonché ricerca polle – voci B.085 e B.091).
Non è possibile fare un computo metrico utilizzando voci di prezzario.
Nel caso non si debbano eseguire opere di ingegneria naturalistica si può fare riferimento ai costi standard W.011 o W.012.

9.9 D: Come ci si comporta nel caso in cui sia necessario intervenire con opere diverse sulle due sponde? È possibile fare la media tra i costi standard relativi alle due sponde?
R: No, non è possibile considerare la media tra due costi standard. Qualora si debba effettuare un intervento su una sola sponda o interventi diversi sulle due sponde, è possibile scegliere per ogni sponda il costo standard adeguato e moltiplicarlo per metà della lunghezza effettiva su cui si vuole intervenire.
Qualora si ricada nel caso precedente, occorre che la relazione di progetto descriva puntualmente le operazioni da eseguire e dia evidenza dell'effettiva necessità di interventi diversi sulle due sponde, allegando la documentazione fotografica dello stato di fatto del tratto interessato.

9.10 D: È obbligatorio realizzare almeno un modulo con opere di ingegneria naturalistica?
R: No, infatti sono previsti due costi standard che non prevedono opere di ingegneria naturalistica (W.011 o W.012).

9.11 D: Come ci si comporta nel caso in cui non sia presente la fascia boscata? È necessario realizzarla ex novo?
R: Sì, nel caso in cui la fascia boscata non sia presente occorre realizzarla ex novo in modo da qualificare più opportunamente l'intervento a fini ambientali.

9.12 D: Come ci si comporta se è presente vegetazione spondale interamente composta da specie autoctone? È comunque necessario prevedere la piantumazione?
R: Qualora la vegetazione presente si costituisca già come fascia boscata, gli interventi suggeriti saranno semplicemente puntuali; in questo caso utili riferimenti sono i costi standard W.011 e W.012.

9.13 D: La larghezza della fascia boscata indicata nei costi standard è da calcolarsi per ciascuna sponda o su entrambe le sponde?
R: La larghezza indicata è quella complessiva di entrambe le sponde.

9.14 D: Nel caso si debba intervenire esclusivamente sulla testa del fontanile, come si utilizzano i costi standard che invece prevedono il riferimento degli interventi a una data lunghezza dell'asta?
R: In questo caso si considerano le sponde del fontanile come fossero moduli dell'asta, avendo l'accortezza di dividere per due la lunghezza del tratto su cui intervenire. Occorre, inoltre, che nella relazione di progetto siano descritte puntualmente le operazioni da eseguire, evidenziando l'effettiva necessità di interventi diversi sulle due sponde e allegando la documentazione fotografica dello stato di fatto del tratto interessato.

9.15 D: La voce di costo B.084 dei costi standard, relativa agli studi preparatori, rientra nel tetto massimo del 8% delle spese generali? Come va rendicontata? Può essere applicata per ogni testa di fontanile oppure è forfettaria per domanda?
R: Sì, la voce di costo B.084 rientra nelle spese generali. Tale voce non è da considerarsi un costo standard. La spesa deve essere rendicontata con fatture, secondo le regole delle spese generali ed è forfettaria per domanda.

9.16 D: Nel caso la domanda di contributo racchiuda più fontanili in contesti diversi, è possibile utilizzare più volte la voce B.084 di costi standard?
R: No non è possibile calcolarla per ogni fontanile, ma solo sulla spesa complessiva della domanda.

9.17 D: È possibile realizzare un tratto di riqualificazione dell'asta di un fontanile inferiore a 100 metri?
R: Sì, i 100 metri sono il limite massimo entro il quale si può intervenire.

9.18 D: Le immissioni di acqua nel fontanile - coli, immissari - sono equiparate alle derivazioni/prese?
R: No, le immissioni di acqua non sono assimilate alle prese. L'intervento è comunque ammissibile, purché il fontanile abbia le proprie caratteristiche fondamentali e non ci si trovi invece in presenza di un semplice sversamento di canali.

9.19 D: Sono ammissibili interventi in corrispondenza di un fontanile che si immette in un altro cavo/corpo idrico?
R: Sì, se l'asta del fontanile si immette in un canale l'intervento è ammissibile, a patto che non vi siano prese d'acqua immediatamente prossime al punto di immissione.

9.20 D: Quando è necessario presentare lo studio di fattibilità ambientale per gli interventi sui fontanili? Quali elementi deve contenere? È necessario anche se non sono previste operazioni di scavo, ma solo spurghi e opere ordinarie?

R: La necessità o meno dello studio di fattibilità ambientale è determinata dalle norme relative alla Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)/Valutazione d'Incidenza (VIC). Nella domanda va comunque sempre inserito un riferimento a tali valutazioni, come descritto nel bando, rendendo evidenti le considerazioni di merito sul progetto e la necessità o meno di procedere alla redazione dello studio di fattibilità. Ovviamente, laddove la normativa preveda la necessità di procedere con VIA/VIC, andranno allegati tutti i documenti relativi a tali procedure.

9.21 D: Il recupero dei fontanili può essere fatto solo in aree agricole?
R: Sì, trattandosi di finanziamenti destinati al settore agricolo, gli interventi possono essere realizzati solo su terreni agricoli.

9.22 D: Il prezzo B.091: Ricerca polle, perforazione e fornitura in opera di tubi emuntori (misure di riferimento: diametro. 76-100 mm, profondità in opera tubi 6-10 m) nei costi standard è definito "a corpo". Che cosa si intende? per fontanile o per polla? E la voce B.085?
R: La voce B.091 è da considerarsi a corpo ma va riferita a ogni polla. La voce B.085 è invece da considerarsi per testa del fontanile.

9.23 D: Nel caso un fontanile abbia 3 teste, gli interventi massimi ammissibili sono sempre di 100 m sull'asta, oppure si considerano 100 m x 3 teste (totale 300 metri)?
R: Se il fontanile ha 3 teste ma confluiscono in un'unica asta si considerano 100 metri.

9.24 D: Per la realizzazione di palizzate si utilizza la voce W.005 – "Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica"? Per quanto riguarda le dimensioni, se si vogliono realizzare palizzate con legname di dimensioni maggiori allo standard, il prezzo è lo stesso?
R: Il costo W.005, come tutti gli altri fino al W.008.004, non si può utilizzare singolarmente poiché è già compreso nei costi standard da utilizzare per i progetti (da W.009 a W.012). L'importo che viene riconosciuto è quello del costo standard che viene prescelto; costi superiori, per esempio per materiali di dimensioni diverse, restano a carico del richiedente.

9.25 D: Se la fascia di vegetazione è differente sulle due sponde e non si ritiene di dover operare su entrambe, si può manualmente calcolare nuovi costi standard facendo riferimento alle singole voci di costruzione del prezzo? E nel caso le sponde appartengano a proprietari diversi, uno dei quali non intenzionato a partecipare al bando, come si procede?
R: No, gli unici costi standard ammessi sono quelli approvati, che vanno dal codice W.009 al W.012, per il recupero dei fontanili, e che sono integrabili con i costi standard B.085 e B.091, ai quali si aggiunge la progettazione da calcolare però come spesa generale. Tali importi non sono integrabili con altre voci di prezzario.
In ogni caso, se un proprietario non dà la disponibilità a eseguire l'intervento, questo non è ammissibile.

9.26 D: È possibile riqualificare un fontanile adiacente a un'altra testa di fontanile, riqualificata con la misura 216 nel 2012, che presenta una sponda sulla quale è stata realizzata, sempre con i finanziamenti della misura 216, una fascia tampone boscata?
R: No, non sono ammessi interventi su terreni, anche solo porzioni di terreni, già oggetto di precedenti finanziamenti.

9.27 D: Può essere considerato fontanile un colo irriguo che in periodo estivo presenta risorgive laterali causate dall'innalzamento della falda e non risulta censito e non ha alcun tubo emuntore né tini?
R: No, un colo irriguo, anche se intercetta saltuariamente la falda, non può essere assimilato a un fontanile. Per ogni approfondimento si deve fare riferimento alla pubblicazione "Quaderni della Ricerca di Regione Lombardia n. 144 - marzo 2012" pubblicata sul Geoportale di Regione Lombardia e consultabile all'indirizzo
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/metadata/fontanili/QdR_n.144_FonTe.pdf

9.28 D: È possibile effettuare interventi su fontanili non più attivi, ma di cui si siano conservate comunque sia la testa, sia l'asta?
R: Il bando finanzia il recupero di fontanili con finalità ambientali e non produttive, quindi, il solo fatto che ci siano testa e asta non giustifica l'intervento; bisogna preliminarmente verificare che possa essere ripristinata la funzionalità idraulica del fontanile.

9.29 D: I fontanili spesso non hanno riferimenti catastali, come si deve procedere al momento della compilazione della domanda in Sis.Co.?
R: Per l'intervento di recupero dei fontanili nel modulo di domanda informatizzato in Sis.Co. viene richiesta la sola indicazione del Comune in cui ricade il fontanile; non sono richiesti i riferimenti catastali come per gli altri interventi.

9.30 D: la fascia boscata può avere anche una larghezza inferiore ai 10 metri?
R: Si, è possibile avere una certa flessibilità, purché vi sia intervento sia sulle sponde che sulla parte pianeggiante.

10. INVESTIMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE DA SPECIE DI FAUNA SELVATICA

10.1 Protezioni fisiche antipredazione realizzate con recinzioni perimetrali -fisse o mobili - kit di elettrificazione a bassa intensità/amperaggio

10.1.1 D: È possibile installare una recinzione a scopo preventivo se nella zona non si sono ancora verificati attacchi da fauna selvatica?
R: Per l'acquisto delle reti non è necessario verificare l'effettiva presenza del predatore, possono quindi anche essere installate a scopo preventivo. Nella relazione allegata alla domanda il richiedente dovrà in qualche modo giustificare la propria richiesta di contributo, magari riferendosi a fenomeni predatori avvenuti nelle aree adiacenti. È, quindi, ammissibile l'intero territorio regionale, anche se il bando prevede punteggi preferenziali a seconda delle zone (montagna, aree protette ecc.).

10.1.2. D: È possibile recintare anche porzioni di bosco facenti parte di un lotto di proprietà con prato/pascolo?
R: Si è possibile recintare anche porzioni di bosco se si attesta che vi avviene il pascolamento. Occorre, tuttavia, tenere conto di quanto indicato nel capitolo 11 "Criteri di selezione" del bando, relativamente alle note della tabella 2 e cioè: "Per gli interventi di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla territorializzazione si farà riferimento alla prevalenza

territoriale dei terreni a pascolo, prato-pascolo e prato permanente (51% del totale degli usi agricoli presenti nel fascicolo aziendale al momento dell'istruttoria).

10.1.3 Recinzioni fisse non elettrificate

D: È ammissibile anche la realizzazione di un cordolo di cemento sotto il suolo, ove fissare i pali di supporto, visto che, in alcuni casi, i predatori hanno superato anche la rete interrata sotto il terreno?

R: Gli interventi devono essere realizzati con un'attenzione particolare agli aspetti ambientali, infatti, viene richiesto l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica e il cordolo in cemento non è compatibile con gli standard di un intervento "ambientalmente sostenibile". Si suggerisce, quindi, o di inserire il palo di supporto della rete e la rete stessa a una maggiore profondità o di fare una piccola base di cemento solo per il palo.

10.1.4 Recinzioni elettrificate fisse.

D: è possibile utilizzare il filo di ferro zincato o del filo metallico per la realizzazione di recinzioni elettrificate permanenti? In questo caso si avrebbe il vantaggio di avere un filo più robusto e durevole, di avere una miglior conducibilità elettrica e di essere anche meno costoso.

R: Le specifiche tecniche minime sono fili con almeno 6 conduttori di cui almeno due di rame; questo per poter ottenere valori di 3.5 KV e 0.35 J nel punto più lontano dall'elettrificatore e far funzionare quindi la recinzione elettrificata al meglio.

Il filo di ferro, zincato o meno, è sicuramente più resistente, quindi utile come barriera meccanica, ma anche un conduttore non in grado di eguagliare la conducibilità del rame ed è, inoltre, più difficile da riparare in caso di rottura. Quindi, può essere eventualmente usato come elemento aggiuntivo se lo scopo è rinforzare il recinto - ad esempio nella parte più vicina al terreno per evitare lo sfondamento da animali come il cinghiale - ma non come elemento costituente la recinzione elettrificata ed è necessario fare riferimento alle specifiche tecniche del bando.

10.1.5 Recinzioni elettrificate mobili.

D: Normalmente le reti elettrificate in commercio dispongono di 15 paletti come richiesto nel bando (che ne richiede minimo 15), ma dovendole installare in zone impervie è possibile aggiungere dei picchetti come voce separata nel bando?

R: Al fine di massimizzare l'efficacia della recinzione è importante che il recinto sia correttamente posizionato seguendo la morfologia del terreno; pertanto è possibile - e laddove necessario consigliabile - prevedere l'acquisto di paletti singoli in aggiunta ai rotoli di rete. Il costo del materiale deve essere inserito nel computo metrico previsto dal bando, nella relazione tecnica accompagnatoria si dovrà motivare la necessità dell'acquisto di paleria aggiuntiva.

10.1.6 Tester

D: Molti pastori dividono gli animali in più gruppi e, di conseguenza, sono necessarie più recinzioni mobili da utilizzare anche in zone molto distanti. È possibile inserire nel bando un solo tester oppure se ne possono mettere più?

R: La corretta funzionalità del recinto è l'elemento fondamentale, pertanto è possibile acquistare più tester per valutarne il corretto funzionamento. In ogni caso occorre motivarne la necessità nella relazione tecnica che accompagna la domanda.

10.1.7 Kit riparazione rete

D: È possibile avere un'idea di quanti kit mettere nel preventivo? (Uno solo, oppure uno per ogni rete, oppure 4 o 5 in proporzione al numero delle reti).

R: Come per il tester, la corretta funzionalità del recinto è l'elemento fondamentale ed è garantita dal ricorso ai kit di riparazione indicati nel bando in caso di rottura. Considerata pertanto l'importanza e il limitato costo del kit, è possibile prevedere l'acquisto di più pezzi, anche uno o più per ogni rete o per ogni bobina di filo. In ogni caso occorre motivarne la necessità nella relazione tecnica che accompagna la domanda.

10.1.8 D: Come comportarsi nel caso di un allevamento con due diverse specie e quindi con la necessità di ottenere due diversi recinti?
R: In questo caso, si procede alla redazione di una singola domanda con l'indicazione dei due diversi progetti e necessità.

10.2 Cani da guardiania

10.2.1 D: Qual è il numero massimo di cani finanziabile, nel caso un allevatore suddivida la mandria a pascolare in due alpeggi molto distanti tra loro?
R: Il numero massimo di cani finanziabile resta quattro per uno stesso beneficiario, anche se si suddivide la mandria in più gruppi.

10.2.2 D: Per l'acquisto di cani da guardiania, risulta difficoltoso l'ottenimento dei tre diversi preventivi richiesti; è possibile quindi ottenerli, oltre che da allevamenti, anche da altre aziende agricole con cuccioli a disposizione?
R: Sì, la soluzione è possibile ma occorre una verifica supplementare, ferma restando l'iscrizione dei cuccioli al Libro Genealogico.

11. MANUTENZIONE, CURE COLTURALI E MANTENIMENTO

11.1 D: Le opere di manutenzione e cure colturali per il corretto attecchimento dell'impianto arboreo arbustivo, sono ammesse a contributo? Per quanti anni vanno calcolate?
R: Per quanto riguarda l'impianto di siepi, filari e fasce tampone boscate sono ammesse a contributo le spese per la realizzazione dell'impianto (manodopera, noleggi etc.); le spese successive legate all'attecchimento dell'impianto non sono comprese nel costo standard, ma sussiste l'obbligo a mantenere vitale l'impianto e a sostituire le fallanze.

12. IVA E PARTITA IVA

12.1 D: Un Consorzio irriguo senza partita IVA può partecipare al bando?
R: Sì, da quest'anno il possesso della partita IVA non è un requisito di ammissibilità.

12.2 D: L'IVA non viene mai riconosciuta tra le spese ammissibili, neanche per enti che non possono recuperarla, quali ad esempio le Province?
R: No, l'IVA non viene riconosciuta tra le spese ammissibili e il bando non prevede eccezioni.

13. SIEPI E FILARI, FASCE TAMPONE, AREE UMIDE/POZZE DI ABBEVERATA

13.1 D: Nel caso di realizzazione di siepi e filari, è necessario lasciare una fascia di rispetto non coltivata?
R: No, non è prevista alcuna fascia di rispetto.

13.2 D: È possibile reintegrare gli esemplari arborei mancanti all'interno di piccoli tratti discontinui di filare, la cui lunghezza complessiva superi i 100 m?
R: No, non è possibile utilizzare questo finanziamento per sostituire fallanze puntuali di filari preesistenti, il tratto deve infatti essere pari a 100 metri lineari continui.

13.3 D: Sono considerati validi interventi di diversa tipologia - ad esempio il recupero di un'area umida e la creazione di pozze - che non raggiungono la superficie minima richiesta dal bando, ma la cui somma totale raggiunge la soglia di 0,2 ha?
R: No, prima di tutto perché il recupero di zone umide non è finanziabile, ma solo la creazione ex novo, e inoltre perché i criteri minimi da rispettare non possono essere sommati tra due differenti interventi, quali la creazione di zone umide e la realizzazione di pozze di abbeverata.

13.4 D: I costi standard per la tipologia "aree umide" riportati nell'allegato B prevedono solo i costi di impianto e scavo?
R: No, la voce di costo standard è onnicomprensiva di tutti i lavori necessari alla realizzazione della zona umida. Questi sono gli unici costi a cui è possibile riferirsi e non sono integrabili con altre voci di prezzario.

13.5 D: Per la realizzazione di zone umide, gli interventi devono essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica, ma nelle tabelle dei costi standard non sono riportate voci che comprendono opere di ingegneria naturalistica. Si può far riferimento al prezzario forestale ERSAF?
R: No, non si possono aggiungere voci di costo ulteriori al costo standard definito nel bando.

13.6 D: La realizzazione di zone umide può essere completata con opere idrauliche accessorie. Non essendo previsti costi standard come ci si regola?
R: Possono essere realizzate esclusivamente le opere di cui al costo standard X.002.001

13.7 D: Per quanto attiene all'intervento "Realizzazione pozze di abbeverata e di altre strutture di abbeverata" è consentito anche il ripristino di una pozza ammalorata o la sola nuova realizzazione?
R: Sì, come indicato al paragrafo 15.4 del bando, è finanziabile anche il ripristino di pozze di abbeverata e altre strutture di abbeverata.

13.8 D: Nel caso di realizzazione di una pozza di dimensioni inferiori a 40 m^2 che punteggio viene attribuito?
R: 40 m^2 sono la dimensione minima che deve avere la pozza realizzata.

13.9 D: Per la realizzazione di siepi e filari, è possibile prevedere la messa a dimora di talee preparate in loco, invece di acquistare le piante con certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 o, in mancanza di questo, cartellino vivaistico di cui all'art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003, passaporto delle piante, passaporto verde, sullo stato fitosanitario del materiale di

propagazione?
R: No, a meno che il beneficiario non possegga la qualifica di vivaista.

13.10 D: Esistono particolari prescrizioni riguardo alle acque con cui verranno alimentate le zone umide?
R: II bando non riporta prescrizioni o divieti, tuttavia ciò che è importante è la salubrità delle acque vista la funzione ambientale dell'intervento, finalizzato a creare una zona con presenza di specie vegetali palustri e che possa fungere da rifugio per la fauna selvatica e per la nidificazione di uccelli.

13.11 D: La creazione di zone umide può essere legata a interventi di fitodepurazione, utilizzando, quindi, l'acqua derivante da vasche di fitodepurazione per alimentare le zone umide?
R: Sì, il progetto relativo alla creazione di zone umide deve essere funzionale rispetto al contesto in cui si inserisce, a prescindere dalla provenienza dell'acqua utilizzata per creare la zona umida.

13.12 D: È possibile realizzare un sistema di raccolta dell'acqua piovana mediante canalette da tetti esistenti alla pozza di abbeverata?
R: No, le canalette ammesse a finanziamento dal bando sono quelle di collegamento tra la pozza di abbeverata e le eventuali altre strutture di abbeverata realizzate nelle adiacenze della pozza.

14. SPESE

14.1 D: L'ammontare massimo delle spese riconosciute (0,38%) per la costituzione di polizze fideiussorie è relativo all'importo complessivo del finanziamento oppure all'importo per il quale è emessa la fidejussione (per es. il 50% di anticipo)?
R: Il riferimento è all'ammontare complessivo dell'importo ammesso a finanziamento (vedi cap. 38 delle disposizioni attuative).

14.2 D: il massimale di spesa di 200,00 euro, previsto per informazione e pubblicità, come è da intendersi nel caso vengano recuperati più fontanili?
R: Il contributo è da intendersi complessivo per ogni domanda. I materiali di informazione e pubblicità dovranno comunque essere realizzati - ed esposti - in conformità con quanto indicato nell'allegato 1 del Decreto del dirigente di unità organizzativa della D.G. Agricoltura 5 luglio 2016 - n. 6354 "Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" (BURL - Serie Ordinaria n. 27 del 7/7/2016) e smi.

14.3 D: Le spese di progettazione, indagini geologiche, direzione lavori, etc. possono essere rendicontate solo nell'ambito delle spese generali?
R: Sì, possono essere riconosciute solo nell'ambito delle spese generali e nei limiti percentuali stabili per i diversi interventi.

14.4 D: Per quanto riguarda la realizzazione delle recinzioni, il kit di elettrificazione nonché l'acquisto dei cani da guardiania occorre acquisire tre preventivi?
R: Sì.

14.5 D: Tra tre preventivi di spesa viene sempre scelto quello più economico?
R: Sì, fatta eccezione per casi adeguatamente motivati (ad esempio per distanza del fornitore, offerta di servizi supplementari …).

15. VARIE

15.1 D: Dovranno essere rispettate tutte le normative in materia di sicurezza del lavoro, sia per gli addetti, sia per i macchinari; esistono altre prescrizioni?
R: Sì, si ricordano, inoltre, il rispetto dei pagamenti contributivi, della normativa antimafia dove applicabile, della normativa appalti per i soggetti di diritto pubblico.

15.2 D: Il contributo non dovrebbe essere soggetto a tassazione in analogia a quanto avviene per altri contributi PSR per tutti coloro che tengono una contabilità in modo tabellare?
R: Il contributo va inserito in bilancio, ma non è soggetto a tassazione specifica, come per i contributi di tutto il PSR.

15.3 D: È possibile realizzare lavori in amministrazione diretta, sia per i beneficiari privati sia per i beneficiari pubblici?
R: Sì, i lavori possono essere eseguiti in amministrazione diretta, ma il riferimento per la spesa ammessa sono sempre i costi standard. Per i soggetti pubblici si richiamano i vincoli posti dalla normativa sugli appalti in merito all'utilizzo di personale proprio per le funzioni il cui costo è riconoscibile nelle spese generali.

15.4 D: Nel caso di realizzazione degli interventi da parte di un beneficiario di diritto pubblico, il ribasso d'asta può essere riutilizzato dallo stesso per un completamento/miglioramento delle opere realizzate?
R: No, le spese vengono riconosciute e liquidate al netto del ribasso d'asta, non si possono riutilizzare le economie da esso derivate.

15.5 D: Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via telematica in Sis.Co, può richiedere all'Organismo Pagatore Regionale l'erogazione del contributo a seguito della presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori?
R: No, il contributo viene concesso sotto forma di anticipo o di saldo.

15.6 D: Per le persone giuridiche di diritto privato si applicano i costi standard sia in fase di ammissione a finanziamento, sia in fase di pagamento: significa che questi beneficiari non hanno obbligo di rendicontazione?
R: I beneficiari che sono persone giuridiche di diritto privato non sono soggetti a rendicontazione economica, fatte salve le fatture relative alle spese generali. Al momento della presentazione della domanda di saldo dovranno presentare, però, un computo metrico riferito agli interventi realizzati e basato sui costi standard come descritto al paragrafo 35.2.1 del bando.

15.7 D: Per i beneficiari privati, le verifiche ex post sono riferite alle sole spese generali?
R: Sì, per i beneficiari privati i controlli contabili sono riferite alle sole spese generali. Si precisa tuttavia che per alcune verifiche ex post sia per i beneficiari pubblici, sia per i privati potrà essere richiesto l'accesso alla documentazione contabile per verificare che non vi siano stati sconti, ribassi o restituzioni.

15.8 D: È possibile che vengano richieste a beneficiari privati le fatture quietanzate nell'ambito di operazioni di controllo di tipo generale?
R: No, a eccezione di quelle fatture relative alle spese generali.

15.9 D: Un soggetto può presentare più di una domanda?
R: Un soggetto può presentare una sola domanda per l'operazione 4.4.01 e una sola domanda per l'operazione 4.4.02, ogni domanda può contenere più interventi distinti.

15.10 D: Quanti interventi è possibile richiedere in ogni domanda? Se un intervento è previsto in due luoghi distinti occorre presentare due progetti separati in un'unica domanda?
R: Nell'ambito di una operazione sono possibili più interventi, qualora il richiedente voglia realizzarne più di uno dovrà inserirli nella medesima domanda allegando tutta la documentazione prevista dal bando per ogni intervento.
Nel caso di una stessa tipologia di intervento, ma proposta in due siti, distinti occorrerà allegare due progetti ognuno con le relative documentazioni.

15.11 D: Lo studio di fattibilità ambientale si intende necessario per tutti gli interventi delle operazioni 4.4.01 e 4.4.02?
R: No, nel caso il tipo di intervento realizzato non richieda lo studio di fattibilità ambientale, occorre motivarlo dettagliatamente.

15.12 D: Quali tecnici possono redigere i progetti relativi agli interventi?
R: I progetti sono redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato e iscritto negli appositi albi professionali competenti (ad esempio: agronomi e agrotecnici) salvo il caso dei dipendenti di enti pubblici, per i quali è richiesta la sola abilitazione all'esercizio professionale. Nel caso di progetti redatti e sottoscritti da dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano anche il comma 3 dell'art 24 e il comma 27 septies dall'art 216 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

15.13 D: Com'è possibile fornire il Registro d'Alpeggio qualora l'azienda si trovi in pianura?
R: Occorre semplicemente esplicitare, nella relazione di progetto, la non necessità di tale documento. Questa considerazione vale anche per le altre documentazioni richieste (es. studi archeologici, analisi ambientali e geologiche ecc.) che possono, quindi, non essere fornite se adeguatamente motivate.